



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA

Il Giudice di Pace Avv. Enrica Borgna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile al n° 2877/23 R.G. promossa da

CIBRA PUBBLICITA' SRL , con gli avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani

-RICORRENTE -

contro

ABACO SPA con l'avv. Mirko Ferrara

-RESISTENTE -

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

-RESISTENTE CONTUMACE-

Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo per il canone unico diffusione messaggi pubblicitari

Causa assegnata a decisione il 7/03/24

CONCLUSIONI DELLE PARTI COME RASSEGNALE IN ATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso e decreto per l'udienza del 15/12/23, Cibra Pubblicità srl si rivolgeva al Giudice di Pace di Ivrea allo scopo di ottenere l'annullamento di avviso di accertamento emesso da ICA srl per conto del Comune di San

Giorgio Canavese inerente il pagamento del canone unico 2022 per euro 314.00 di cui euro 224.96 a titolo di canone, euro 67.00 a titolo di sanzione , euro 10.65 di interessi ed euro 9.06 a titolo di spese di notifica.

Con tale avviso il Comune chiedeva il pagamento del canone con riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo strada provinciale (cartello bifacciale – Dezzutti Edilizia Canavese ubicato su strada provinciale 53/km 3 +520).

Parte ricorrente evidenziava che trattandosi di strada di competenza della Città metropolitana di Torino l'installazione del cartello era stata autorizzata da quest'ultima alla quale, del resto, spetta il pagamento del canone di cui sopra, nulla spettando al Comune di San Giorgio .

Per gli enti convenuti si costituiva in giudizio esclusivamente la Abaco srl evidenziando che la società Cibra aveva presentato denuncia di esposizioni pubblicità annuale per un cartello bifacciale e che lo stesso era stato autorizzato dalla città metropolitana di Torino.

Parte resistente evidenziava che il messaggio pubblicitario era soggetto al canone dovuto al Comune anche in caso di strada di proprietà della Città Metropolitana di Torino.

Non necessitando di istruttoria la causa veniva trattenuta a decisione in data 7/03/24.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il canone unico patrimoniale ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro. Pertanto, anche col nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico

collegata all'occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

La nozione di Canone "unico", in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019.

Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il comma 819 chiarisce che il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero:

-quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

-quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza

una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.

Pertanto il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi.

Conseguentemente ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria.

Il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere.

In sintesi le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.

Le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico.

La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede:

Respinge la domanda di parte ricorrente.

Condanna CIBRA PUBBLICITA' SRL P.IVA 00501230015 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 140.00 oltre oneri di legge in favore di Abaco spa p.iva 02391510266,

Così deciso in Ivrea il 20/03/24

*Il Giudice di Pace
Avv. Enrica Borgna*